Parere del MIT n. 3447 del 6 giugno 2025

Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche

Oggetto: Incentivazione per le funzioni tecniche corrisposta ai dirigenti preposti all'attuazione dei progetti del PNRR

Quesito:

L'art. 8, c.5, del del D.L. 13/2023 consente agli enti locali, che lo prevedano nei propri atti, la possibilità di erogare per gli anni 2023 - 2026, relativamente ai progetti PNRR, l'incentivo ex art. 113 d.Lgs. 50/2016, anche al personale dirigenziale in essi coinvolto, in deroga al limite dell'art. 23, c.2 del D.Lgs. 75/2017. La Corte Conti Puglia, delib. 20/1/2025 n. 5, ha chiarito che la norma consente l'incentivazione al personale dirigenziale solo per attività relative al PNRR svolte dal 2023. Dalla Relazione Illustrativa al D.L. 13/2023 emerge però che la norma è stata introdotta perché l'attuazione dei progetti PNRR determina un notevole incremento di tutte le attività ad essi connesse, che coinvolgono anche il personale dirigente. Si è quindi voluto riconoscere ai dirigenti coinvolti nell'attuazione dei progetti PNRR il loro maggiore sforzo. Stante la ratio della norma, trasfusa nella disciplina di questo Ente, si chiede: 1) per un intervento la cui gara sia stata pubblicata al 31/12/2022, è incentivabile anche la programmazione della spesa svolta nel 2022? La procedura di gara è totalmente incentivabile od occorre scorporare la parte svolta nel 2022? 2) i progetti la cui fonte di finanziamento è divenuta il PNRR dopo la programmazione e la gara sono interamente incentivabili o lo è solo la parte svolta nel 2023? 3) per gli interventi finanziati con fondi React EU, compresi nel Next Generation EU come quelli PNRR, l'incentivazione ai dirigenti è ammessa?

Risposta aggiornata

La disposizione richiamata nel quesito (art. 8 co 5 DL n.13/2023), che consente di erogare gli incentivi anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti PNRR, definisce il perimetro della stessa norma, sia dal punto di vista temporale e sia dal punto di vista amministrativo. Infatti, per il primo aspetto, la norma individua il segmento temporale di applicazione negli "anni dal 2023 al 2026"; per il secondo aspetto, individua il presupposto nella previsione (dell'erogazione degli incentivi anche al personale dirigente) in apposito regolamento approvato dalla stazione appaltante previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata. La finalità resta quella dell'esigenza di "garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi". Ciò posto, per le domande al punto 1) e al punto 2), si ricorda che la norma trova applicazione dal 01.01.2023, di conseguenza non trova applicazione per gli interventi avviati prima dell'entrata in vigore della stessa. Si ricorda la necessità della previsione nel regolamento approvato dalla stazione appaltante. Per la domanda 3), la disposizione di cui

all’art. 8 co 5 del DL n. 13/2023 è una norma speciale e, in quanto tale, di stretta interpretazione. Pertanto per gli interventi finanziati con fondi React EU, se la domanda è riferita allo stesso periodo di tempo indicato nel quesito occorre una disposizione specifica in tal senso in deroga alle disposizioni di cui al codice sui contratti pubblici; in mancanza la risposta è negativa.